

MOTTARELLI DR.SSA VANNA – DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

VIA Pio Raina 1 - 23100 – SONDRIO – TEL 0342 514900

Indirizzo mail [vannamot@gmail.com](mailto:vannamot@gmail.com) – Indirizzo pec [vannamot@pec.it](mailto:vannamot@pec.it)

COMUNE DI VITTUONE  
CITTA' METROPOLITANA

VERBALE N. 11/2025 del 30/05/2025

**PARERE ORGANO DI REVISIONE SU PROPOSTA DI TRANSAZIONE**

**(art. 239, comma 1, lettera b, n. 6 D.lgs 267/2000)**

La sottoscritta dr.ssa VANNA MOTTARELLI, nominata revisore dei conti del Comune di Vittuone (Città Metropolitana) per il periodo 14 novembre 2024-13 novembre 2027 con deliberazione esecutiva del Consiglio Comunale n.29 del 14.11.2024,

**premesse che:**

- Il Consiglio Comunale con deliberazioni esecutive ai sensi di legge, ha approvato:

- n. 01 del 14.01.2025 il bilancio di previsione 2025 – 2027;
- n. 06 del 23.04.2025 il rendiconto 2024 che chiude con un avanzo di amministrazione di € 4.705.333,92, di cui:

Fondi accantonati	€ 1.454.099,46
Fondi vincolati	€ 73.174,89
Fondi destinati a spese di investimento	€ 1.891.649,59
Fondi liberi	€ 1.286.409,98
TOTALE	€ 4.705.333,92

**esaminati:**

- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto “*APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE CAUSA RG 41748 /2023 SEZ. X TRIBUNALE DI MILANO*”, inviata al sottoscritto revisore per il rilascio del parere ex art. 239 comma 1, lettera b, n. 6 D.lgs 267/2000D.lgs 267/2000;

- lo schema di atto di accordo transattivo per la definizione della lite pendente che di essa forma parte integrante e sostanziale;

**dato atto che:**

- è pendente avanti il Tribunale di Milano, Sez. X, a causa di un errore commesso da un ufficio dell’Ente, la causa RG n. 41748/2023 nella quale i ricorrenti hanno chiesto un importo di € 85.153,54 a titolo di

COMUNE DI VITTUONE  
CITTA' METROPOLITANA

risarcimento danni;

- la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 42 dell'11.04.2024 ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio;

- il responsabile del Settore Finanziario Amministrativo con Determinazione Dirigenziale n.234/2024 ha conferito incarico a uno Studio Legale per la difesa del Comune;

- le Parti, rappresentate e difese dai rispettivi procuratori alle liti, nelle more di definizione del giudizio, si sono accordate per definire consensualmente la lite ai sensi degli artt. 1965 e seguenti del C.C., previo impegno del Comune di Vittuone a versare ai ricorrenti un importo di € 33.000,00 a titolo di risarcimento danno, a tacitazione di qualsiasi loro pretesa attuale e futura;

**considerato che:**

- il parere ex art. 239, comma 1, lettera b), n. 6 del D.lgs n. 267/2000 dell' Organo di Revisione è circoscritto all'accertamento della sussistenza dei requisiti di:

- finalità istituzionali dell'Ente;
- rispetto del dettato normativo;
- valutazione della convenienza economica e patrimoniale dell'ipotesi di accordo;

- lo schema di atto transattivo, parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione qui esaminata, insindacabile nel merito da parte dei soggetti preposti al controllo della regolarità contabile (responsabile del settore finanziario e organo di revisione), rispetta i requisiti di cui sopra, in quanto:

- è supportato da considerazioni espresse dal difensore del Comune sulla base delle risultanze istruttorie della causa;

- l'errore connesso alla proposizione della causa ha effettivamente cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali ai ricorrenti;

- l'importo di euro 33.000,00 è congruo tenuto conto del risarcimento di € 85.153,54 preteso dai ricorrenti in sede di promozione della causa, del potenziale rischio di soccombenza del Comune con conseguenti condanne alla rifusione delle spese di lite, al pagamento dell'imposta di registro e delle spese di CTU, nonché delle spese relative alla nomina di propri consulenti tecnici di parte e all'inevitabile lievitazione delle spese legali di propria competenza in caso di prosecuzione della causa;

- la spesa di € 33.000,00 trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2025-2027 anno 2025 al Cap. 13156000 (cod. 1.02.1.0110);

MOTTARELLI DR.SSA VANNA – DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

VIA Pio Raina 1 - 23100 – SONDRIO – TEL 0342 514900

Indirizzo mail [vannamot@gmail.com](mailto:vannamot@gmail.com) – Indirizzo pec [vannamot@pec.it](mailto:vannamot@pec.it)

COMUNE DI VITTUONE  
CITTA' METROPOLITANA

**richiamati**

- il precedente verbale n. 10 del 14 maggio 2025 con il quale il sottoscritto revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2025/2025 anno 2025 per quanto riguarda l'applicazione di una quota di avanzo di amministrazione di € 33.000,00, accantonata a fondo rischi da contenzioso per il finanziamento della Causa n. RG n. 41748/2023 pendente presso il Tribunale di Milano;
- gli artt. 1965 e seguenti C.C. in materia di transazioni;
- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs 118/2011;
- gli articoli da 234 a 241 D.lgs 267/2000 e, in particolare, l' art. 239, comma 1, lettera b), punto 6 in base al quale l'organo di revisione deve esprimere parere sulle transazioni;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

**Visti:**

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi in data 26 maggio 2025 ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile dei servizi alla persona e del responsabile del servizio economico finanziario amministrativo,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

- all'approvazione della proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto "APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE CAUSA RG 41748 /2023 SEZ. X TRIBUNALE DI MILANO" e dello schema di atto di transazione, parte integrante e sostanziale della medesima, rappresentando l'esigenza di accertare eventuali responsabilità in ordine all'errore commesso da un ufficio dell'Ente, esperendo, in caso di loro sussistenza, azioni di rivalsa nei confronti del o dei soggetti responsabili di avere cagionato il danno.

Sondrio, 30 maggio 2025

**IL REVISORE DEI CONTI**

**Dr.ssa VANNA MOTTARELLI**

Documento informatico firmato digitalmente, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa (artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/2005).